CAMERA DEI DEPUTATI N. 3776

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERNARDI, CERUTI, ALLOCCA, CAVALIERE

Presentata l'11 novembre 1971

Ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La politica di sviluppo dell'economia montana e forestale perseguita dai vari governi negli ultimi decenni, si è andata evolvendo man mano che le risorse naturali, e fra queste in particolar modo il patrimonio forestale, hanno assunto sempre più un carattere sociale.

Questa evoluzione si è concretizzata mediante interventi dello Stato che dal settore strettamente forestale e della difesa idrogeologica del suolo, si sono estesi anche al settore dell'economia privata. Questi interventi che hanno interessato la realizzazione di opere pubbliche e private tendenti alla restaurazione fisica ed economica della montagna italiana, si sono concretizzati nel coordinamento delle attività dei singoli, integrate dall'opera dello Stato attuata non solo mediante la reforestazione e la regimazione delle acque, ma anche mediante forme più evolute di attività agro-silvo-pastorale, artigiane e turistiche.

Tali interventi sono scaturiti dalla emanazione delle leggi fondamentali che negli ultimi anni hanno previsto norme di politica forestale e di economia montana, leggi le cui salienti tappe sono costituite dalla legge 20 giugno 1877, n. 3917, dalla legge Luzzatti del 2 giugno 1910, n. 277, dalla legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla legge sulla bonifica integrale del 13 febbraio 1933, n. 215, dalla legge sulla montagna del 25 luglio 1952, n. 991, fino al piano verde n. 1 e 2.

La pratica attuazione di queste leggi è stata sempre affidata all'Amministrazione forestale che si è andata sempre più identificando col Corpo forestale dello Stato, facendo assumere a questi una fisionomia dualistica a seguito dei molteplici compiti affidatigli.

Occorre infatti aver ben presenti i compiti e le funzioni che hanno da un lato l'Amministrazione forestale e dall'altro il Corpo forestale dello Stato.

L'Amministrazione forestale, intesa come entità di programmazione ed esecuzione degli indirizzi di politica forestale, è nata praticamente con la citata legge n. 3917 del 1877 e la sua prima strutturazione in Direzione generale in seno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli è stata conferita con la legge Luzzatti del 1910. Essa poi si è andata evolvendo negli ultimi anni man mano che i vari governi hanno emanato norme di politica forestale nel contesto della programmazione economica nazionale o a seguito di particolari contingenze.

È certamente doveroso dare atto alla predetta Amministrazione ed al Corpo forestale dello Stato che oggi la costituisce dell'impegno di lavoro e dello slancio operativo dimostrati per fronteggiare l'onere dei maggiori compiti affidatigli ed espletati nonostante l'inadeguatezza dei mezzi e la carenza del personale, ma l'espletamento di tali compiti nuovi ha necessariamente influito negativamente, non certo per negligenza ma solo per necessarie scelte

prioritarie, sullo svolgimento del servizio forestale vero e proprio.

Questo servizio è nato, nel tempo, dalla necessità di dover disciplinare la proprietà forestale, prima per ragioni di ordine patrimoniale, successivamente per ragioni economiche, poi ancora per preoccupazioni di ordine idrogeologico, fino ai nostri giorni in cui si rende necessario ed urgente per ragioni naturalistiche relative alla protezione della natura e difesa dell'ambiente ecologico.

L'origine del servizio forestale è nato si può dire con le prime società umane. Ma le notizie storiche la fanno risalire al periodo dei Re di Roma (Anco Marzio - 5÷600 a.C.), quando si rese necessario e venne organizzato con apposito personale, per la tutela patrimoniale dei boschi sia privati che dello Stato.

Si è poi sviluppato per ragioni economiche, specie nel periodo della repubblica di Venezia e successivamente nei vari ex Stati pre-risorgimentali.

L'atto di nascita del servizio forestale italiano, inteso come organo dello Stato italiano unitario, risale alle regie patenti di Carlo Alberto del 1° dicembre 1833.

Con la legge 19 ottobre 1862, n. 1013, vennero unificate su tutto il territorio nazionale, le uniformi e le armi in dotazione al personale forestale - ufficiali, sottufficiali e guardie - che aveva funzioni di polizia forestale.

Con la legge 21 gennaio 1864, n. 1688 venne modificato ed unificato su tutto il territorio nazionale il « martello forestale governativo ».

Con la legge 4 aprile 1869, n. 4993 venne istituito l'Istituto superiore forestale di Vallombrosa (Firenze) che divenne la scuola per allievi ufficiali forestali.

Con la legge 20 giugno 1877, n. 3917, vennero unificate tutte le legislazioni forestali esistenti nei vari ex Stati e creata praticamente l'Amministrazione forestale italiana con assetto nazionale. Al personale forestale costituito da ufficiali, sottufficiali e guardie, distinto dal resto del personale che costituiva detta amministrazione, vennero attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e i brigadieri e le guardie forestali vennero equiparati agli agenti doganali.

La legge 5 gennaio 1879, n. 4695 prescriveva la foggia e l'uso delle uniformi nazionali sia per gli ufficiali che per i sottufficiali e guardie.

Dal 1880 al 1884 vennero tenuti a Vallombrosa i primi corsi per allievi guardie a carattere nazionale, mentre nel 1905 venne istituita la Scuola forestale per allievi sottufficiali e guardie.

Con la legge Luzzatti già citata, venne dato un primo vero assetto all'Amministrazione forestale che venne così ordinata:

Direzione generale per le foreste;
Consiglio superiore per le acque e le foreste;
Corpo reale forestale;
Azienda del demanio forestale dello Stato.

Con la legge 24 gennaio 1915, n. 92 veniva abolita la divisa per gli ufficiali, mentre con la legge 5 febbraio 1915, n. 253 veniva esteso ai sottufficiali e guardie forestali, il servizio di polizia militare in collaborazione della finanza e dei carabinieri.

Con la legge 23 dicembre 1923 n. 2965 vennero riconfermate al personale forestale le qualifiche di polizia giudiziaria e conferite quelle di pubblica sicurezza.

Come si può evincere dalle leggi predette, sin dalla sua costituzione, il Servizio forestale è stato sempre eseguito da personale dello Stato con funzioni prevalenti di polizia; infatti la legge Luzzatti del 1910 aveva tenuto ben distinto il Corpo forestale dal resto dell'Amministrazione forestale.

Le leggi emanate dopo il 1923 continuarono a tenere distinta, in un certo senso, l'Amministrazione forestale dal Corpo forestale; distinzione che continuò anche quando il Corpo forestale venne incorporato dal governo fascista, nella sua aberrazione politica, nella milizia, facendogli assumere un carattere prettamente militare.

Con le successive leggi, però, tale distinzione si è andata sempre più attenuando, fino a far identificare quasi l'Amministrazione forestale col Corpo forestale.

Durante l'ultimo conflitto il Corpo forestale venne posto alle dipendenze del Comando supremo delle forze armate, per il servizio approvvigionamento della legna per le forze armate e per le popolazioni civili, con la legge 18 agosto 1940, n. 1408 la quale prevedeva anche che i comandi forestali potevano compilare delle « liste di operai boscaioli » i quali erano indisponibili per il servizio militare.

Notevole contributo venne dato dai forestali anche alla causa della Resistenza sia con la partecipazione diretta, sia con la fornitura di armi, sia con l'applicazione, che si rilevò preziosa, della legge sopra citata in quanto consentì ai comandi forestali di poter inserire nelle liste di boscaioli numerosi partigiani, « coprendoli » così dai rastrellamenti e rappresaglie nazi-fasciste.

Con la legge 6 dicembre 1943, n. 16/*B*, venne sciolta la Milizia forestale insieme a tutte le altre milizie, e ricostituito il Real corpo delle foreste.

Il Corpo forestale dello Stato così come oggi è strutturato, venne ripristinato con la legge 12 marzo 1948, n. 804 che ne stabilisce i compiti all'articolo 1, agli articoli 2, 3 e 4 la struttura degli uffici, all'articolo 8 il personale e relativo stato giuridico, precisando per gli ufficiali, sottufficiali e guardie la qualifica di personale tecnico con funzioni di polizia, mentre l'articolo 13 precisa che lo stesso personale ha funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Con la legge 4 maggio 1951, n. 538 che ratificava la predetta legge n. 804, venne esteso ai sottufficiali e guardie forestali il trattamento economico e di quiescenza, le indennità e gli assegni, il trasporto in ferrovia e lo stato in servizio dei pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Con la legge 14 dicembre 1955, n. 1316 vennero estese allo stesso personale, le modalità di pagamento degli stipendi e degli assegni stabilite per i Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato.

Con la legge 4 marzo 1958, n. 175, fu concessa la fornitura gratuita del vestiario ai sottufficiali e guardie forestali nella stessa misura e con le modalità dei pari grado della pubblica sicurezza.

Il Consiglio di Stato con parere dell'11 marzo 1959, n. 983, definiva la natura del rapporto d'impiego del personale ed il carattere del Corpo forestale dello Stato.

A seguito dei molteplici nuovi compiti affidati al Corpo forestale dello Stato specie con la legge sulla montagna del 1952 e quelle successive, si rese necessario dotare il Corpo di nuovo personale; pertanto con la legge 18 febbraio 1963, n. 301, venne incluso nei ruoli del Corpo forestale dello Stato, ormai identificato nell'amministrazione forestale in seno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, personale delle carriere di concetto, amministrativa ed esecutiva, onde far fronte all'onere dei nuovi compiti.

Con la legge 27 ottobre 1965, n. 1198, il servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato dalle guardie ed allievi guardie è stato equiparato al servizio militare di leva.

Con parere del 16 aprile 1970, n. 410/70, il Consiglio di Stato a sezioni riunite, ha ribadita l'equiparazione delle funzioni di polizia dei sottufficiali e guardie forestali a quelle degli altri corpi di polizia e quindi il titolo al diritto dello stesso trattamento economico.

Concetto che è stato recepito anche nella legge 28 dicembre 1970, n. 1079, la quale alla tabella *D* del quadro IV prevede il trattamento economico dei sottufficiali e guardie forestali nella stessa misura e con le stesse modalità degli altri personali militari dello Stato.

Da quanto dianzi esposto risultano evidenti le differenziazioni venutesi a creare in seno al Corpo forestale dello Stato.

Infatti dalla risultante di tutte le leggi citate il personale forestale oggi è costituito da ispettori forestali che ufficialmente sono i superiori diretti dei sottufficiali e guardie, ma mentre questi sono soggetti ad una organizzazione che si avvicina a quella militare e dei militari fruiscono il trattamento economico, gli ispettori, invece, sono impiegati civili dello Stato a livello direttivo.

Gli stessi ispettori, poi, sono anche i superiori del personale delle altre carriere – coadiutori, segretari contabili, impiegati, operai, eccetera.

Questi dualismi sono la logica conseguenza del fatto che si è voluto identificare l'amministrazione forestale con il Corpo forestale: due entità che se pure operano nello stesso settore, nella pratica attuazione esecutiva, però, i compiti di ciascuna si differenziano.

Infatti alla prima compete la pratica attuazione delle linee di politica di economia montana e forestale che consistono nell'attuazione di interventi riguardanti opere pubbliche, di bonifica, sistematorie, di miglioramento fondiario, di sostegno della iniziativa privata, eccetera, ed è costituita da personale dirigenziale, tecnico, di concetto, amministrativo ed esecutivo.

Al Corpo forestale dello Stato, invece, compete esclusivamente la pratica attuazione dei precetti dettati dalla evoluzione selvicolturale, mediante quegli strumenti giuridici ed organizzativi necessari per la disciplina della proprietà forestale.

Ma se nel passato sia per mancanza di istituzioni idonee, sia per mancanza del relativo personale, forse la politica forestale e montana è stata necessariamente affidata all'amministrazione forestale e quindi al Corpo forestale, oggi, però, a seguito della emanazione delle leggi costituzionali che prevedono l'istituzione dell'istituto regionale ed il trasferimento ad esso dei poteri in alcuni settori dell'attività pubblica, fra cui l'agricoltura e foreste, si sono create finalmente le premesse per liberare il Corpo forestale dello Stato da tutta quella gamma di compiti che interessano la politica forestale e l'economia montana in senso di programmazione e di realizzazione,

e restituirgli, quindi, la sua struttura originaria di Corpo con prevalenti funzioni di polizia generale e tecnica specializzata per l'applicazione, in particolare, di tutte quelle norme relative alla disciplina delle risorse naturali nel contesto della protezione della natura e difesa dell'ambiente.

Si ravvisa quindi la necessità di dover ristrutturare, in tale contesto, il Corpo forestale dello Stato su basi ed organici idonei ad adempiere alle predette funzioni.

Tale ristrutturazione interessa i seguenti punti:

1) i compiti, che dovranno tornare - ben distinti e delimitati - quelli originari di polizia forestale e relativo contenzioso nel campo della protezione della natura e difesa dell'ambiente ecologico;

2) il personale, che deve essere costituito da ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie, con una gerarchia verticale, con ruoli omogenei, con uguale stato giuridico e trattamento economico;

3) la struttura, che deve essere costituita da un ordinamento autonomo alle dirette dipendenze del ministro competente, con un comando centrale che dirige e coordina quelli periferici dislocati in parallelo agli altri corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato.

Riguardo al termine « militarizzazione » è bene qui precisare che attualmente i sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali si possono considerare soggetti ad una « militarizzazione generica » che, secondo lo spirito della legge 30 dicembre 1943, n. 123, che ne regola l'applicazione, va assunta da determinati settori di personale civile dello Stato per particolari servizi o contingenze, al quale personale viene esteso il trattamento economico e di quiescenza e lo sviluppo di carriera dei militari, ma non lo stato giuridico.

Pertanto la ristrutturazione sopra citata è stata impostata secondo lo spirito che scaturisce dal già citato parere del Consiglio di Stato n. 983 che così recita: « Il rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato ha carattere civile ma il Corpo stesso può essere qualificato corpo di polizia, esplicando permanentemente funzioni di polizia secondo princìpi organizzativi che si avvicinano a quelli della organizzazione militare ».

È da tenere inoltre presente che tutta la tematica dell'attuale legislazione testé esaminata e che riguarda la struttura del Corpo forestale dello Stato, conferisce a questi la posizione giuridica di corpo armato al servizio dello Stato per l'espletamento delle funzioni di polizia forestale e di quelle tecniche connesse.

Passando alla illustrazione degli articoli si chiarisce che l'articolo 1 conferisce al Corpo forestale dello Stato la configurazione di corpo di polizia con funzioni di polizia generale e tecnica specializzata, col compito specifico di applicare le norme emanate e da emanare dagli organi costituzionali e dagli enti territoriali, nel contesto della protezione della natura e difesa dell'ambiente ecologico.

L'articolo 2 stabilisce che il personale del Corpo forestale dello Stato è costituito da ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie e ciò non rappresenta che una più specifica precisazione dello stato attuale, con la sola differenza che gli attuali ispettori-ufficiali assumeranno la qualifica di ufficiale. Lo stesso articolo prevede inoltre le tabelle organiche dei vari gradi e attribuisce al personale forestale le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 221 del codice di procedura penale; queste qualifiche sono già previste dall'articolo 13 della citata legge n. 804. Viene inoltre confermata la qualifica tecnica in quanto il servizio forestale presuppone conoscenze tecniche dalle quali non si può prescindere. Infatti gli ufficiali, quali tecnici forestali, debbono all'occorrenza intervenire per la definizione di pratiche tecniche e di reati forestali che implicano la risoluzione di problemi di assestamento, di selvicoltura e di estimo forestale. Ma anche il rimanente personale deve avere buone conoscenze tecniche perché essi rappresentano l'organizzazione capillare del Corpo e ad essi gli organi superiori trasmettono disposizioni e ne ricevono informazioni preliminari per la istruttoria di atti di polizia e di pratiche tecniche, per cui detto personale deve avere profonda conoscenza dell'ambiente fisico ed economico in cui opera.

In detto articolo 2 viene anche confermata la norma prevista dall'articolo 13 della legge n. 804 citata, che autorizza il personale forestale a portare armi per il particolare carattere del loro servizio. Viene anche confermata l'esenzione dal richiamo alle armi già sancita dall'articolo 8 della legge n. 804. Inoltre il servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato viene equiparato al servizio militare e di leva; quest'ultimo è già equiparato, per le guardie ed allievi guardie, ai sensi della legge 27 ottobre 1965, n. 1198.

L'articolo 3 prevede per il personale forestale lo stesso trattamento degli altri corpi di

polizia dello Stato. Attualmente tale equiparazione è già goduta dai sottufficiali e guardie; con la presente legge viene estesa anche agli ufficiali.

L'equiparazione predetta è prevista attualmente dalle leggi 4 maggio 1951, n. 538, 14 maggio 1955, n. 1316 e 28 dicembre 1970, n. 1079.

L'articolo 4 stabilisce la nuova struttura del Corpo forestale dello Stato a seguito dell'ordinamento regionale ed il trasferimento ad esso dei compiti finora svolti dal Corpo forestale dello Stato e del relativo personale ed uffici.

Tale ordinamento prevede un comando centrale autonomo alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste costituito dai necessari uffici, dal magazzino VECA, dal reparto automezzi e da quello elicotteri. Dal comando centrale dipendono anche le scuole allievi ufficiali, sottufficiali e guardie, le quali saranno rette da un ufficiale superiore e saranno ubicate: quella ufficiali nel complesso di Vallombrosa già sede della vecchia scuola ufficiali forestali sin dal 1869, mentre quelle per allievi sottufficiali e per allievi guardie, sono già operanti nelle sedi di Cittaducale e di Sabaudia e vanno solo ristrutturate per adeguarle alle nuove esigenze del personale.

In questo nuovo ordinamento sono previsti n. 3 ispettorati di zona con giurisdizione interregionale con il compito di coordinare e dirigere i comandi periferici. Ad essi è demandato il compito di coordinare soprattutto il servizio antincendio nei boschi e tutti i servizi speciali, oltre ad assumere al massimo i poteri decisionali del centro a vantaggio dello snellimento della burocrazia.

La dislocazione di tali ispettorati sarà fatta dal comando centrale sentite le regioni interessate, comunque essi saranno ubicati uno al nord per le regioni: Piemonte (Aosta), Liguria, Lombardia (Trentino-Alto Adige), Veneto (Friuli-Venezia Giulia), Emilia-Romagna; uno al centro per le regioni: Toscana, Lazio (Sardegna), Abruzzo, Marche, Umbria; uno al sud per le regioni: Campania, Molise, Puglia. Lucania, Calabria (Sicilia).

Un comando è previsto a livello regionale per il coordinamento del servizio di polizia forestale con le linee di politica forestale ed economia montana emanate dalle singole regioni. Fra questi comandi e i distaccamenti e le stazioni è previsto un comando intermedio a livello provinciale o interprovinciale.

Viene data pratica attuazione, poi, ai distaccamenti previsti dalla legge n. 301 già citata con circoscrizione su alcune stazioni con caratteristiche analoghe. I comandi stazione rimangono invariati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 marzo 1950 registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1950, registro 3, foglio 215, e successive modificazioni.

L'articolo 5 prevede, ferme restando la validità delle leggi nn. 804, 538, 1316 e 175 già citate per le norme in esse contenute non contrastanti con la presente legge, la emanazione del regolamento per l'attuazione della presente legge, che dovrà essere emanato improrogabilmente entro un anno dalla entrata in vigore della legge stessa, onde evitare che si ripeta come per il regolamento alla n. 804 del 1948 che ancora oggi non ha visto la luce.

Tale regolamento dovrà contenere le norme regolamentari degli altri corpi di polizia citati nell'articolo 221 del codice di procedura penale che hanno affinità col personale e le finalità del Corpo forestale dello Stato, adeguando tali norme allo *status* del personale forestale ed alle finalità dei compiti affidatigli.

Tale considerazione scaturisce dal fatto che attualmente il Corpo forestale dello Stato può essere paragonato ai seguenti corpi di polizia:

al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per il trattamento economico, di quiescenza, indennità ed assegni vari, allo stato in servizio ecc.;

all'Arma dei carabinieri per la distribuzione capillare dei comandi stazione e per la tipologia del servizio d'istituto;

al Corpo delle guardie di finanza per la morfologia dell'uniforme e per il carattere tecnico del corpo stesso.

L'articolo 6 prevede le norme transitorie per la prima attuazione della legge, sia per la costituzione dei nuovi ruoli organici, sia per l'attribuzione dei gradi agli ufficiali. Per i sottufficiali è previsto il passaggio in blocco unitamente alle guardie.

I posti di ufficiale eventualmente da riservare ai sottufficiali nella prima attuazione, verrà stabilito con apposito decreto in base a quanto praticato in merito negli altri corpi di polizia sopra menzionati, considerando titoli preferenziali quelli riportati nella tabella III allegata.

Le modalità per le attribuzioni successive saranno stabilite dal regolamento, tenendo a base quanto sancito dalla seconda parte del presente articolo 6, nel quale si prevede che nella prima applicazione della legge, qualora vi fossero esuberanze di personale del ruolo ufficiali nei rispettivi gradi, questi possono essere inclusi nei vari gradi anche in sopran-

numero ma ad esaurimento e ciò per comprensibili ragioni di sanatoria, in quanto l'attuale ruolo degli ispettori forestali, sarà ridotto di ben 391 unità, rispetto al ruolo ufficiali previsto dalla presente legge, come riportato dalla tabella 1ª.

L'articolo 7 prevede nella prima applicazione l'abbuono di anni cinque ai fini della quiescenza, per quel personale che non volesse transitare nei nuovi ruoli; analoga disposizione era prevista dall'articolo 21 della più volte citata legge n. 804.

L'articolo 8 prevede, nelle more della esecutività della presente legge e del relativo regolamento, il mantenimento in vigore delle attuali norme che non siano in contrasto con la legge stessa.

La tabella I prevede l'organico degli ufficiali con i parametri del personale militare.

La tabella II prevede l'organico dei sottufficiali, guardie scelte e guardie, identico a quello previsto dalla citata legge n. 301; con la sola variante delle percentuali di distribuzione dei vari gradi dei sottufficiali, che sono stati adeguati alle stesse percentuali degli altri corpi di polizia come dimostrato dalla tabella 2ª annessa.

Riguardo alla copertura finanziaria si precisa che a seguito della riduzione degli organici del ruolo ispettori, dal bilancio 1972, dove è prevista una spesa per i soli ispettori di lire due miliardi circa, si ha una economia di circa 700 milioni in quanto il nuovo trattamento economico, indennità, assegni fornitura della prima vestizione per gli ufficiali, prevede una spesa di circa 1.300.000.000. Pertanto gli eventuali nuovi oneri si ritengono largamente compensati da tale economia.

Pertanto gli onorevoli colleghi sono pregati di votare la presente legge ed approvarla anche perché essa risponde ad una sentita esigenza del personale interessato, il quale l'ha caldamente voluta e richiesta in termini di plebiscitaria approvazione.

TABELLA 1ª

POSTI IN DIMINUZIONE NEL RUOLO TECNICO SUPERIORE DEL CFS A SEGUITO DELLA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE.

GRADI attuali e corrispondenti	ORGANICO		Unità in meno
	Attuale	Proposto	
Ispettori generali (Generali)	81	6	75
Ispettori capi (Colonnelli)	100	24	76
Ispettori superiori (Tenenti colonnelli)	210	40	170
Ispettori principali (Maggiori)	360	60	70
Ispettori (Capitani)		80	
Ispettori aggiunti (Tenenti)		150	
TOTALI . . .	751	360	391

RAFFRONTO FRA GLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA

GRADO	CARABINIERI				GUARDIE DI FINANZA			
	Organici							
	Dotazione organica	% rispetto alla dotazione dei sottufficiali	% rispetto alla dotazione dei marescialli	% rispetto alla dotazione dei brigadieri e vicebrigadieri	Dotazione organica	% rispetto alla dotazione dei sottufficiali	% rispetto alla dotazione dei marescialli	% rispetto alla dotazione dei brigadieri e vicebrigadieri
Maresciallo magg. e corrispondente .	3.200	16,05	31,68	34,40	1.970	16,65	31,66	34,39
Maresciallo capo e corrispondente .	3.450	17,78	34,15	37,00	2.128	17,80	34,20	37,15
Maresciallo ordin. e corrispondente .	3.450	17,78	34,15	37,00	2.124	17,77	34.13	37,08
TOTALE . . .	10.100	52,00	—	108,40	6.222	52,22	—	108,62
Brigadiere e vicebrigadiere	9.300				5.728			
TOTALE SOTTUFFICIALI . . .	19.400				11.950			
Militari di truppa	100.000				31.370			
TOTALE COMPLESSIVO . . .	119.400				43.320			

NOTE	Organico 1963		Organico 1963	
	Marescialli	7.063	Marescialli	5.372
	Brigadieri e vicebrigadieri	9.237	Brigadieri e vicebrigadieri	4.958
	Carabinieri		Guardie scelte e graduati .	29.370
	TOTALE . . .	16.300	TOTALE . . .	39.700

TABELLA 2ª

DEI CORPI DI POLIZIA E QUELLI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.

GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA				CORPO FORESTALE DELLO STATO							
attuali				Organico 1963				Organico proposto			
Dotazione organica	% rispetto alla dotazione dei sottufficiali	% rispetto alla dotazione dei marescialli	% rispetto alla dotazione dei brigadieri e vicebrigadieri	Dotazione organica	% rispetto alla dotazione dei sottufficiali	% rispetto alla dotazione dei marescialli	% rispetto alla dotazione dei brigadieri e vicebrigadieri	Dotazione organica	% rispetto alla dotazione dei sottufficiali	% rispetto alla dotazione dei marescialli	% rispetto alla dotazione dei brigadieri e vicebrigadieri
3.200	16,55	32,00	34,31	200	10,10	29,41	15,38	330	16,67	32,03	34,73
3.300	17,07	33,00	35,38	220	11,11	32,35	16,92	340	17,17	33,01	35,79
3.500	18,11	35,00	37,53	260	13,13	38,23	20,00	360	18,18	34,95	37,87
10.000	51,73	—	106,22	680	34,34	—	52,30	1.030	52,02	—	108,39
9.325				1.300				950			
19.325				1.980				1.980			
64.125				3.300				3.300			
83.450				5.280				5.280			

Organico 1963	
Marescialli	5.644
Brigadieri e vicebrigadieri	8.681
Guardie scelte e graduati .	61.125
TOTALE . . .	75.450

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Corpo forestale dello Stato è un corpo di polizia al quale è attribuita l'applicazione della legge penale generale e di quelle speciali relative alla protezione della natura e difesa dell'ambiente naturale; inoltre gli è attribuita l'applicazione delle norme di polizia, emanate e da emanare dagli organi costituzionali e dagli enti territoriali per le rispettive competenze in materia di difesa dell'ambiente in genere e del patrimonio silvo-pastorale in particolare.

ART. 2.

Il personale del Corpo forestale dello Stato è costituito da ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie i cui rispettivi organici sono indicati nelle tabelle I e II allegate alla presente legge le quali sostituiscono le tabelle I e IV allegate alla legge 18 febbraio 1963, n. 301.

Detto personale ha funzioni tecniche per i compiti attribuiti al Corpo forestale dello Stato; è autorizzato a portare armi ed ha le qualifiche, secondo il grado, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 221 del codice di procedura penale. Lo stesso personale è esente dal richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione ed il servizio da esso prestato nel Corpo forestale dello Stato è equiparato a tutti gli effetti al servizio militare ed a quello di leva, purché sia stata ultimata la ferma contratta.

ART. 3.

Al personale di cui al precedente articolo 2 si applica in ogni tempo e luogo il trattamento economico e quello di quiescenza, ordinario ed eventuale, e di qualsiasi altra natura e denominazione, nella stessa misura e con le stesse modalità dei pari grado degli altri corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato.

ART. 4.

Il Corpo forestale dello Stato ha un ordinamento autonomo alle dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, costituito

da un comando centrale retto da un ufficiale superiore col grado corrispondente al parametro 742. Detto comando, che comprende i necessari uffici, il magazzino VECA, il reparto automezzi e quello elicotteri, coordina e dirige gli uffici periferici così ordinati:

comandi retti da ufficiali:

a) ispettorati di zona retti da un ufficiale superiore di grado corrispondente al parametro 615; ubicato uno al nord, uno al centro ed uno al sud del paese. Detto ufficio ha il compito di coordinare e dirigere i comandi periferici, specialmente per quanto riguarda il servizio di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi e per gli altri servizi speciali oltre alla amministrazione del personale dipendente;

b) comando gruppo presso ogni regione per il coordinamento del servizio di polizia forestale con le direttive di politica forestale e montana emanate dalle singole regioni;

c) comando nucleo a livello provinciale o interprovinciale per la direzione ed il coordinamento dei comandi minori e per curare i rapporti a livello degli altri uffici provinciali;

comandi retti da sottufficiali:

d) comando distaccamento forestale, con circoscrizione su alcune stazioni forestali di cui ne coordina le attività ed il personale;

e) comando stazione forestale – con circoscrizione comunale o intercomunale per la pratica attuazione del servizio di polizia forestale, giudiziaria e di pubblica sicurezza nell'ambito dei compiti attribuiti al Corpo forestale dello Stato.

Alle dipendenze del comando centrale sono poste le scuole per allievi ufficiali, allievi sottufficiali e per allievi guardie, rette da un ufficiale superiore.

ART. 5.

Fermo restando quanto stabilito dalle norme contenute nelle leggi 4 maggio 1951, n. 538, 14 dicembre 1955, n. 1316 e 4 marzo 1958, n. 175, le norme di attuazione della presente legge saranno stabilite con apposito regolamento che dovrà perfezionare l'attuale *status* relativo al personale del Corpo forestale dello Stato e l'ordinamento dei servizi dello stesso. Dovrà inoltre determinare quanto altro sia necessario al personale stesso per l'espletamento dei servizi affidati al Corpo forestale dello Stato.

Detto regolamento dovrà essere emanato improrogabilmente entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adeguando al personale del Corpo forestale dello Stato le norme regolamentari degli altri corpi di polizia citati nell'articolo 221 del codice di procedura penale compatibili con lo *status* del personale e le finalità del Corpo forestale dello Stato.

NORME TRANSITORIE

ART. 6.

Nella prima applicazione della presente legge può transitare nei ruoli organici di cui alle tabelle I e II allegate, il seguente personale della direzione generale economia montana e foreste:

1) nel ruolo ufficiali: gli ispettori forestali del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, in attività di servizio, che ne facciano domanda, che siano in possesso dei prescritti requisiti, con carriera aperta e con funzioni di comando, tecniche ed amministrative. I posti non occupati dal personale di cui sopra saranno conferiti a sottufficiali del Corpo forestale dello Stato in possesso di particolari requisiti ed attitudini, con carriera limitata e con funzioni minori tenuto conto dei titoli preferenziali di cui alla tabella allegata III;

2) nel ruolo sottufficiali, guardie scelte e guardie: tutto il personale di cui alla tabella VI annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301.

Successivamente, il personale del ruolo ufficiali, collocato in un ruolo unico, sarà assunto mediante pubblico concorso riservato ai soli laureati in scienze forestali, in giurisprudenza (escluse le lauree equiparate), agraria e geologia, secondo i seguenti rapporti:

a) laureati in scienze forestali, 60 per cento (n. 216);

b) laureati in giurisprudenza, 20 per cento (n. 72);

c) laureati in agraria, 5 per cento (n. 18);

d) laureati in geologia, 5 per cento (n. 18).

Il rimanente 10 per cento viene riservato al personale di cui alla allegata tabella II, che abbia i requisiti previsti dal regolamento, che vi potrà accedere a mezzo di concorso interno.

Il posto corrispondente al parametro 742 sarà conferito, su proposta del ministro com-

petente, dal Consiglio dei ministri, mentre tutti gli altri posti relativi agli altri gradi, saranno conferiti dal ministro competente su proposta del consiglio di amministrazione o commissione equiparata. Le modalità per il conferimento dei gradi suddetti, saranno fissate dal regolamento di cui al precedente articolo 5.

Nella prima applicazione qualora si verifichino esuberanze di richieste di passaggio dal ruolo tecnico superiore (Ispettori) ai ruoli previsti dalla presente legge, questi possono essere collocati, ad esaurimento, in soprannumero nei vari gradi corrispondenti all'attuale qualifica.

ART. 7.

Entro un anno dalla emanazione del regolamento di cui al precedente articolo 5, al personale del Corpo forestale dello Stato che non intende transitare nei nuovi ruoli di cui alle tabelle I e II allegate alla presente legge e che chiede il collocamento a riposo, è concesso un abbuono di anni cinque ai fini del trattamento di quiescenza.

In via alternativa lo stesso personale, entro il medesimo lasso di tempo potrà essere collocato in corrispondenti ruoli tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la qualifica e l'anzianità possedute.

Tale alternativa e con le stesse condizioni può essere concessa anche per il transito del personale di cui sopra presso altri organi costituzionali o enti territoriali.

ART. 8.

Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento di cui al precedente articolo 5, si applicano le norme vigenti alla data di entrata in vigore della nuova legge che non siano in contrasto con la legge stessa.

TABELLA I

RUOLO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.

Parametro	N. posti	
742	1	
615	5	
500	24	
420	40	
345	60	
285	80	
250	150	
Totale	360	(*a*)

(*a*) Con una diminuzione di n. 391 posti dal ruolo degli Ispettori forestali di cui alla legge 1º febbraio 1963, n. 301.

TABELLA II

RUOLO SOTTUFFICIALI, GUARDIE SCELTE E GUARDIE.

Parametro	GRADO	N. posti	
245	Maresciallo maggiore scelto	198	(*a*)
218	Maresciallo maggiore	132	(*b*)
195	Maresciallo capo	340	
168	Maresciallo ordinario	360	
153	Brigadiere	950	
133	Vicebrigadiere		
150	Guardia scelta	1.500	
115-124-138	Guardia	1.800	
	Totale	5.280	(*c*)

(*a*) 10 per cento del ruolo sottufficiali, legge 28 dicembre 1970, n. 1079.

(*b*) Oltre ai 20 « fuori ruolo » ASFD, legge 11 maggio 1970, n. 313.

(*c*) Corrispondente all'organico previsto dalla tabella IV allegata alla legge 18 febbraio 1963, n 301.

TABELLA III

TITOLI PREFERENZIALI PER L'ATTRIBUZIONE DEL GRADO DI UFFICIALE AI SOTTUFFICIALI FORESTALI
(10% dei posti da assegnare).

Diploma di laurea	punti	5,00
Anni universitari intermedi, ciascuno	»	0,40
Diploma di licenza media superiore	»	3,00
Classi intermedie, ciascuna . . .	»	0,20
Licenza di scuola media inferiore	»	2,00
Classi intermedie, ciascuna . . .	»	0,33
Licenza elementare	»	1,00
Comando di una stazione dei servizi generali	»	1,00
Comando di una stazione dei servizi ASFD	»	1,00
Addetto presso ispettorati regionali	»	1,00
Addetto presso altri ispettorati o istituti	»	1,00
Addetto presso uffici amministrazione ASFD	»	1,00
Aver retto servizi presso i predetti uffici	»	2,00
Aver diretto opifici (segherie, ecc.)	»	2,00
Aver svolto mansioni da ufficiale	»	3,00
Addetto presso la scuola forestale	»	1,00
Retto uffici presso la predetta scuola	»	2,00
Encomio solenne	»	2,00
Encomio semplice	»	1,00
Encomio Magistratura	»	2,50